



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mediazione inutile con il rifiuto al primo incontro

Autore: Redazione | 25/04/2016



Il rifiuto opposto dalle parti di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro comporta la sanzione pecuniaria e l'improcedibilità della domanda giudiziaria.

Attenzione a sottovalutare l'importanza del **primo incontro in mediazione**: esso - specie se si tratta di "**mediazione delegata**" (quella cioè su invito del giudice durante il corso del processo) - non deve esaurirsi in un adempimento formale, da

compersi solo per superare un ostacolo procedimentale. Se, dunque, le parti comparse innanzi all'organismo, per "togliersi il problema di turno" e risparmiare tempo dichiarano subito di non avere alcuna intenzione di mediare o semplicemente di non intendere discutere per tentare una via di incontro, sono passibili della stessa sanzione pecuniaria che viene inflitta a chi non compare del tutto.

Non solo. Se è la parte istante a fornire tale immotivato rifiuto al dialogo (circostanza che risulterebbe subito dal verbale di mediazione), il giudice potrebbe stabilire l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato adempimento dell'onere imposto.

Lo ha chiarito il **Tribunale di Vasto** in una recente ordinanza **[1]**.

Secondo il giudice, tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di omessa mediazione (conseguenze anche di natura sanzionatoria) non scattano solo nel caso di **assenza ingiustificata** della parte al primo incontro, ma anche se questa, pur presente, è lì solo "formalmente" per dichiarare il proprio dissenso, non intendendo neanche **iniziare** la procedura di mediazione senza chiarire le proprie ragioni.

Il giudice può in sostanza, multare non solo la parte che non compaia davanti al mediatore, ma anche quella che, comparendo, si esprima negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura e non espliciti le ragioni del diniego oppure adduca motivazioni ingiustificate.

La dizione della legge, che collega le conseguenze sanzionatorie alla "mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione", va riferita non solo al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa - in primis - quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.

Il mediatore, infine, ha l'obbligo di sollecitare la parte ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso e, in ogni caso, di indicare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto.

In buona sostanza, secondo l'orientamento del Tribunale di Vasto, le parti non hanno un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione: tale condotta, infatti, si presterebbe ad avallare comportamenti tesi ad aggirare l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell'istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che - invece - consiste nell'offrire ai contendenti "un'utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza.

Le ragioni del rifiuto

Il rifiuto della parte alla mediazione si può considerare **ingiustificato** in due ipotesi:

- se la parte non ha fornito alcuna dichiarazione sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione;
- se la parte deduce motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà - ad esempio - mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria.

Quando viene inflitta la sanzione

In ultimo, l'ordinanza chiarisce che la sanzione per mancata partecipazione alla mediazione (condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una

somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio) può essere irrogata anche in corso di causa e prima della sentenza finale.

Note

[1] Trib. Vasto, dott. Fabrizio Pasquale, ord. del 23.04.2016. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

TRIBUNALE DI VASTO

ORDINANZA RISERVATA

IL GIUDICE

Dott. Fabrizio Pasquale A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. _____ R.G.A.C.; LETTI gli atti e la documentazione di causa; LETTE le richieste formulate dalle parti all'udienza del 03.03.2016; OSSERVA 1. Con ordinanza del 13.07.2015, questo giudice - dopo aver evidenziato e indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia - disponeva, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento della procedura di mediazione per la ricerca di una soluzione amichevole della lite. In ottemperanza alle statuizioni giudiziali, le parti davano inizio al procedimento, comparendo - entrambe personalmente e con l'assistenza dei rispettivi difensori - al primo incontro, tenutosi in data 30.11.2015, innanzi all'organismo di mediazione prescelto. La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento. All'udienza del 03.03.2016, celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice, dopo aver rappresentato l'impossibilità di dare seguito alla procedura di mediazione a causa del rifiuto opposto dalla odierna parte convenuta, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Prima di avviare la causa alla fase decisoria, appare opportuno a questo giudicante operare un chiarimento interpretativo sull'individuazione dell'esatto ambito applicativo dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella

fase del procedimento di mediazione che si svolge all'esito del primo incontro. Ciò, in ragione della dirimente considerazione per cui, quando il citato art. 8 parla di "mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione", esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa - in primis - quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva. La chiave di lettura della norma che si propugna costituisce il logico e coerente corollario della condivisibile tesi (cfr., sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (addirittura anche nel caso in cui il giudice ne ha disposto l'espletamento - come nella fattispecie in esame - ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10), dal momento che una siffatta eventualità si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell'istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che - invece - consiste nell'offrire ai contendenti "un'utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest'ultima può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un'ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di denaro" (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016) .

Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al termine del primo incontro, deve concludersi che, quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta. Del pari, quando detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l'irrogazione - anche nel corso del giudizio - della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 (condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio) e ricorre, altresì, un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., nel prosieguo del giudizio. Occorre, peraltro, precisare che - ai fini dell'adozione dei provvedimenti innanzi richiamati - il rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi

dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, sia nell'ipotesi in cui la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà - ad esempio - mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico, che tale argomentazione sottende, atteso che il presupposto su cui si fonda l'istituto della mediazione è, per l'appunto, che esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l'altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni. Passando alla disamina del caso di specie, dalla lettura del verbale del primo incontro di mediazione del 30.11.2015, si evince che la parte invitata, sia pure personalmente presente e ritualmente assistita dal proprio avvocato, "ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10". Nessuna indicazione, neppure sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno indotto la parte invitata a non voler iniziare la procedura di mediazione. Né il mediatore ha precisato (com'era, invece, suo preciso dovere fare) se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all'esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. L'omissione di tale rilevante aspetto preclude a questo giudicante ogni valutazione in ordine alla sussistenza di possibili profili di giustificatezza del rifiuto opposto da _____ alla prospettiva di proseguire nel procedimento di mediazione, di talchè, non potendo apprezzare le ragioni che hanno indotto quest'ultima ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato. Ne consegue che, oltre a poter desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio, deve pronunciarsi a carico di _____ la condanna al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 206,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro. In ordine alla tempistica della irrogazione della sanzione pecuniaria in questione, ritiene questo giudice, conformemente ad un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., in proposito, Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) che la sanzione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata interpretazione. Per questi motivi Disattesa ogni diversa richiesta, così provvede CONDANNA la parte convenuta

_____ al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 206,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro; FISSA, per la precisazione delle conclusioni, che ciascuna parte dovrà redigere su separato atto da depositare telematicamente, la successiva udienza del 23/01/2017, ore 09.30; MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. Vasto, 23 aprile 2016. IL GIUDICE Tribunale ordinario di Vasto Il Giudice Istruttore
Dott. Fabrizio Pasquale